



**CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SEDE ARPA DI IVREA (CIG
Z0126D80DB)**

Il Responsabile
della Struttura Semplice Ufficio Tecnico
Ing. Massimo Varalda
(FIRMATO IN ORIGINALE)

ART. 1 - OGGETTO E TIPOLOGIA DELL' APPALTO

L'appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria, degli impianti elettrici e speciali delle sedi Arpa di IVREA in via Jervis 30, al fine di conservare e preservare l'efficienza e la sicurezza degli impianti stessi, nel completo rispetto delle normative vigenti.

La parte II del presente capitolato illustra le categorie di impianti che rientrano nel presente appalto.

L'appalto sarà a misura.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Per far fronte al presente appalto, l'Amministrazione prevede lo stanziamento del seguente importo:

Importo appalto (€)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (€)	Totale (€) (o.f.e.)
39.200,00	200,00	39.400,00

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO E CONSEGNA

La durata del contratto è pari ad anni DUE a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Qualora, alla scadenza del contratto residuo dei fondi, la stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere il termine di durata contrattuale fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

Viceversa, qualora i fondi stanziati vengano ad esaurimento nel corso degli anni di durata contrattuale, il contratto si riterrà concluso.

La consegna avrà luogo entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto.

Se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il D.L. fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della formale consegna. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

ART. 5 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente Capitolato Speciale;
- b) l'elenco prezzi unitari posto a base di gara che per il presente appalto è l'Elenco prezzi unitari OO.PP. Regione Piemonte Edizione 2018;
- c) il DUVRI;
- d) l'offerta dell'aggiudicatario;
- e) le polizze di garanzia previste per legge e dal presente Capitolato.

ART. 6 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'appaltatore dovrà comunicare a questa stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La stazione appaltante si riserva di verificare in capo all'appaltatore, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 8 - LEGGI E REGOLAMENTI IN MATERIA DI OO.PP.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti nonché di quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione dei lavori.

In particolare saranno applicate:

1. il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016.
2. Il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 regolamento di attuazione per le parti non abrogate
3. gli articoli in vigore del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero LL.PP. 19.04.2000 n. 145;
4. il D.M. 37/2008;
5. le norme sull'accettazione dei materiali e sull'esecuzione delle opere del presente appalto;
6. le disposizioni dei Regolamenti d'Igiene e Sanità vigenti nei Comuni sede dei lavori;
7. il D.Lgs. 81/2008

ART. 9 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

Nell'ambito dell'appalto sono previste le seguenti tipologie manutentive:

- **manutenzione episodica**, avente lo scopo di sanare i guasti e interessa parti limitate dell'impianto
- **manutenzione programmata**, quale insieme di interventi eseguiti secondo una previsione con lo scopo di ridurre la probabilità di rotture o il degradare delle prestazioni dell'impianto
- **manutenzione straordinaria**, il cui scopo è quello di ricondurre il funzionamento degli elementi e, quindi, dell'impianto alle condizioni ordinarie di esercizio, nonché riportare gli impianti al rispetto della normativa vigente o di adeguare parti di impianto a seguito di modifiche distributive dei luoghi di lavoro.

9.1 Lavori

I lavori dovranno essere eseguiti in osservanza agli ordini di servizio, nel rispetto delle norme di buona tecnica e delle norme di sicurezza.

L'appaltatore dovrà sempre assicurare il coordinamento con gli interventi impiantistici di altra natura ed edili che si rendessero eventualmente necessari.

La stazione appaltante controllerà e coordinerà l'andamento dei lavori attraverso il D.L., che può avvalersi del supporto del referente della manutenzione della sede o di persona facente parte dell'ufficio di direzione lavori, alle cui disposizioni l'appaltatore dovrà attenersi.

All'appaltatore potrà essere richiesto di intervenire in qualsiasi giorno dell'anno, compresi i prefestivi e festivi, nell'arco delle 24 ore. A tale scopo l'appaltatore dovrà comunicare il proprio recapito telefonico, fax, telefono cellulare o segreteria telefonica per le richieste d'intervento. L'accesso alla sede dovrà essere sempre concordato con il D.L. o con persona da questi indicata, o con il referente alla manutenzione della sede stessa.

I lavori vengono classificati come segue:

- **lavori ordinari**
- **lavori urgenti e indifferibili**

e saranno oggetto di specifici **ordini di servizio**, numerati progressivamente e datati, inviati via posta elettronica o, in assenza, via fax, all'appaltatore dal D.L. o dal referente alla manutenzione; **gli ordini di servizio conterranno la descrizione dell'intervento da eseguire e la relativa tempistica.**

Gli ordini di servizio, per la loro contabilizzazione, dovranno essere debitamente firmati dal D.L., dal direttore operativo, dall'appaltatore e dal referente alla manutenzione della sede.

Qualora gli ordini di servizio non indichino i tempi di realizzazione dei lavori, questi dovranno essere ultimati entro e non oltre **cinque giorni lavorativi** dal loro ricevimento.

Qualora sorgessero difficoltà o imprevisti tali da non consentire il rispetto di detta tempistica, l'appaltatore dovrà comunicarlo tempestivamente alla stazione appaltante indicando un'altra scadenza.

• **Lavori ordinari**

I lavori ordinari, intendendo come tali quelli volti alla manutenzione conservativa, correttiva, riparativa finalizzata alla conservazione del bene o al mero ripristino di condizioni di efficienza e sicurezza, possono anche essere richiesti dal referente alla manutenzione della sede tramite ordine di servizio che, in tal caso, potrà essere inviato all'appaltatore dal referente; il referente, dovrà, però, informare, preventivamente, il D.L. del lavoro da effettuare.

In relazione alle caratteristiche e all'entità dei lavori da eseguire, all'appaltatore può essere richiesto un **preventivo**; il preventivo dovrà riportare la descrizione dell'intervento, la stima analitica del costo, i tempi presunti di esecuzione.

La stazione appaltante dovrà esprimersi formalmente sul preventivo: l'assenso costituirà apposito ordine di intervento che la stazione appaltante nella figura del D.L. o del Responsabile del Procedimento invierà, oltre che all'appaltatore, al referente alla manutenzione della sede interessata dall'intervento stesso.

• **Lavori urgenti e indifferibili**

I lavori urgenti e indifferibili, intendendo come tali quelli volti a sanare situazioni di rischio e/o di interruzione dell'attività lavorativa, possono anche essere richiesti verbalmente e in tali casi, si procederà successivamente alla loro formalizzazione scritta. La valutazione dell'urgenza sarà ad insindacabile discrezione della stazione appaltante attraverso il D.L. o il referente alla manutenzione della sede.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga dal referente delle sedi interessate, questi dovrà avvertire preventivamente il D.L., anche solo telefonicamente, per concordare modalità operative ed esecutive dei lavori stessi.

Qualora non sia possibile la redazione di un preventivo, farà fede il **consuntivo, di cui il D.L. dovrà valutare la congruità prima dell'emissione della relativa fattura.** Il consuntivo dovrà contenere le motivazioni dell'intervento eseguito, la descrizione dell'intervento stesso, la stima

analitica dei costi sostenuti, la data di inizio e fine dei lavori, la data e l'ora della segnalazione e dovrà essere controfirmato dalla stazione appaltante, nella figura del referente alla manutenzione della sede e dal D.L.. Al consuntivo dovranno essere allegati le prove effettuate per verificare la funzionalità dell'intervento e le certificazioni di legge, se dovute.

In caso di lavori urgenti, l'appaltatore dovrà intervenire entro e non oltre **2 ore** dalla richiesta. Questi interventi dovranno essere assicurati per ventiquattro ore al giorno per tutto l'anno.

Per gli interventi in urgenza, **(al di fuori dell'orario di ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,00 e nei giorni festivi e prefestivi)**, all'appaltatore sarà riconosciuto un compenso aggiuntivo forfettario, non soggetto a ribasso d'asta, pari a euro **50,00** (cinquanta/00), Iva esclusa.

• **Lavori straordinari**

I lavori straordinari sono effettuati solo previo assenso del D.L..

In tal caso l'appaltatore dovrà:

- predisporre apposito preventivo di spesa che dovrà riportare, oltre al costo, la tipologia dell'intervento da eseguire e i tempi di esecuzione;
- inviare alla stazione appaltante, entro 5 giorni lavorativi, il preventivo per l'autorizzazione da parte della stazione appaltante stessa.

La stazione appaltante deve esprimersi formalmente sul preventivo: l'assenso formale costituirà specifico ordine di intervento che la stazione appaltante stessa invierà, oltre che all'appaltatore, al referente delle manutenzioni della sede Arpa interessata e al D.L..

La stazione appaltante ha la facoltà di non dare corso all'intervento e di decidere se avvalersi di soggetti terzi diversi dall'appaltatore, senza che l'appaltatore possa avanzare pretesa alcuna.

Qualora gli interventi siano eseguiti su impianti, o parti di essi, che siano già stati oggetto di interventi di manutenzione straordinaria da parte dell'appaltatore nel corso del presente appalto, tali interventi saranno eseguiti a cura e spese dell'appaltatore stesso, senza alcun onere per la stazione appaltante.

Una volta terminato l'intervento dovrà essere consegnato alla stazione appaltante, firmato dall'appaltatore, un rapporto consuntivo riportante:

- la descrizione sintetica dell'intervento;
- la data e l'ora di ricezione della segnalazione;
- la data e l'ora di inizio e fine dell'intervento;
- l'importo dell'intervento con specificazione delle voci di costo;
- le annotazioni su eventuali criticità.

Al consuntivo dovranno essere allegati le prove effettuate per verificare la funzionalità dell'intervento e la documentazione e le certificazioni di legge se dovute, oltre agli elaborati as built, fatta salva l'applicazione del D.M. 37/2008 in relazione all'entità e alla tipologia dell'intervento eseguito.

Il consuntivo dovrà essere controfirmato dalla stazione appaltante nella figura del referente della manutenzione della sede e quindi del D.L., come attestazione dell'esecuzione a regola d'arte e secondo le disposizioni impartite, al fine dell'ammissione a liquidazione.

9.2 Attività di verifica e controllo

L'appaltatore dovrà svolgere attività di verifica e controllo sul funzionamento ed efficienza dei componenti degli impianti elettrici e speciali, verificando altresì i dispositivi di sicurezza e di blocco.

Tale attività comprenderà le operazioni che indicativamente sono riportate all'art. 30. **A tal fine l'appaltatore dovrà predisporre un programma contenente le operazioni da eseguire e la frequenza dei controlli**, che dovrà inviare alla stazione appaltante per l'assenso.

Al termine di tale attività dovrà essere rilasciato un rapporto consuntivo indicante:

- la sede oggetto di verifica;
- la data della verifica;
- l'ora di inizio e termine della verifica;
- la tipologia di impianto/apparecchiatura oggetto di verifica;
- le verifiche e i controlli effettuati;
- l'esito della verifica;
- eventuali anomalie riscontrate e rimedi.

Il rapporto dovrà essere firmato dall'appaltatore e dalla stazione appaltante nella figura del referente alla manutenzione della sede oggetto di verifica o del D.L.

L'appaltatore dovrà altresì informare la stazione appaltante della necessità di interventi di riqualificazione e/o adeguamento normativo che sono da intendere fuori dal presente contratto.

9.3 Attività di supporto

L'appaltatore dovrà provvedere all'assistenza tecnica durante le visite dei funzionari degli organismi preposti alle verifiche periodiche degli impianti di cui al DPR 462/2001.

Anche in tal caso l'appaltatore consegnerà un rapporto consuntivo indicante l'attività svolta.

ART. 10 - MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI

• Lavori

La contabilizzazione dei lavori eseguiti avviene sulla base della descrizione e della quantità fisica riportate sugli stati di avanzamento lavori; **per la determinazione del costo si utilizzeranno i prezzi unitari del prezzario della Regione Piemonte in vigore all'atto di indizione della gara (edizione 2016) al netto del ribasso offerto**; in caso di prezzi unitari mancanti il costo dell'intervento sarà computato desumendolo da listini ufficiali vigenti nell'area interessata o ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili comprese nel contratto o ricavandoli da nuove e regolari analisi. Al costo così desunto sarà sempre applicato il ribasso offerto in sede di gara. Per il costo della manodopera si farà riferimento alle tariffe di settore, laddove non previste nelle voci di prezzario come posa, in vigore all'atto di indizione della gara, nel territorio dove ha luogo la prestazione. Il ribasso, in tal caso, sarà da applicare unicamente ai costi generali e all'utile di impresa.

• Attività di verifica e attività di supporto

Tali attività saranno contabilizzate sulla base delle ore effettivamente impiegate risultanti dal rapporto consuntivo.

Ad avvenuta esecuzione positiva dei lavori, gli ordini eseguiti, debitamente firmati come indicato all'art. 9, con il relativo conto e l'esatta misurazione dei lavori realizzati e delle somministrazioni effettuate, eventualmente a parziale rettifica di quanto espresso nel preventivo, nonché con l'indicazione del costo degli oneri per la sicurezza sostenuti, dovranno essere inviati **entro e non oltre il mese successivo a quello di esecuzione**, al D.L. per la contabilizzazione.

Ad ogni stato di avanzamento seguirà un certificato di pagamento. Il certificato di pagamento, redatto dal D.L., opererà la ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, c. 5, del D.Lgs 50/2016. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione conseguente al rendiconto finale delle spese.

Le fatture dovranno riportare l'importo, l'indicazione del codice CIG e l'indicazione del numero/i del/i certificato/i di pagamento corrispondenti e dovranno essere trasmesse all'Ufficio Protocollo presso la sede centrale di Arpa Piemonte, in Via Pio VII n. 9, Torino, indicando

altresì la struttura liquidante Ufficio tecnico per la registrazione IVA, e saranno ammesse a pagamento previo DURC positivo.

Le fatture saranno ammesse al pagamento, dedotte le eventuali penalità in cui l'affidatario sia incorso, a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previo positivo accertamento della regolarità contributiva.

Al fine di acquisire una piena conoscenza delle tempistiche di pagamento dell'Agenzia si invita a visionare il sito dell'Agenzia ed in particolare il seguente Link <http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/gestione-pagamenti>

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 11 - ELENCO PREZZI

Come già indicato, per i lavori oggetto del presente appalto i prezzi di riferimento sono quelli del Preziario delle Opere Pubbliche edito dalla Regione Piemonte, in vigore all'atto di indizione della gara d'appalto (edizione anno 2018), a cui si applicherà il ribasso d'asta.

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori a misura comprendono tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e le loro lavorazioni ed impiego, indennità di passaggi, di cantieri, di occupazioni temporanee e diverse, di depositi, mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, trasporti e scarichi in ascesa e discesa e quanto altro occorra per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo.

I prezzi tutti soggetti alla variazione d'asta sotto le condizioni del contratto e del presente capitolato speciale, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di convenienza a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

I prezzi sono comprensivi della percentuale per spese generali e utili dell'impresa almeno pari al valore del 24,30% come stabilito dal prezzario della Regione Piemonte.

• Opere a misura

In particolare nei prezzi delle opere a misura sono compresi gli oneri per i ponteggi interni, per l'illuminazione di sicurezza dei ponteggi esterni, per la pulizia e lo sgombero completo del cantiere al termine dei lavori, per i noleggi delle apparecchiature di sollevamento (gru, montacarichi, ecc...), dei dispositivi di sicurezza e di tutte le opere accessorie anche se non specificatamente richiamate.

Nei prezzi dei noleggi si intendono comprese e compensate le spese di carico, scarico, il normale sfrido d'impiego e di eventuale limitata lavorazione.

Per nolo di automezzi, nel costo sono comprese tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc...), nonché la prestazione dell'autista.

Per il nolo di macchinari il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

• Materiali a piè d'opera

Nei prezzi dei materiali a piè d'opera è compresa ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro trasporto in sito, carico e scarico, dazi e tasse di ogni genere e quanto altro occorra per dare i materiali stessi pronti a piè d'opera sul luogo d'impiego.

• Mano d'opera

Nei prezzi della mano d'opera è compresa ogni spesa per fornire gli operai di attrezzi e di utensili del mestiere, di dispositivi di sicurezza, e la loro manutenzione e nel caso di lavoro notturno e di lavoro da eseguirsi in locali oscuri, anche della spesa dell'illuminazione dei cantieri, nonché la quota per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.

NOTA BENE

- il comune furgone, le automobili, gli attrezzi e utensili manuali ed elettrici non saranno conteggiati come noleggi, ma solo come normale e dovuta dotazione d'impresa già ritenuta remunerata nei prezzi di valutazione opere.

ART. 12 - PENALI

In caso d'inadempimento agli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione si riserva di applicare le penali sotto specificate:

- per ciascuna sospensione dei lavori non autorizzata dalla Direzione Lavori o non giustificata:
1 per mille per ogni giorno lavorativo, dell'ammontare netto contrattuale;
- in caso di mancato rispetto delle scadenze previste negli ordini di servizio:
1 per mille, per ogni giorno lavorativo, dell'ammontare netto contrattuale
- in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento per eventuali interventi in reperibilità per la sede di Novara di cui all'art. 9 , punto 9.1;
1 per mille, per ogni ora di ritardo lavorativo, dell'ammontare netto contrattuale

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale è facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 13 - SUBAPPALTO

Per eventuali opere e lavori da affidare in subappalto si applicano integralmente le disposizioni contenute nell'art.105 del D.Lgs 50/2016.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore,

dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Tenuto conto della durata prevista per i lavori in questione, deve tuttavia essere garantita l'ultimazione degli stessi entro il termine stabilito. Quindi l'appaltatore dovrà farsi parte diligente per l'ottenimento dell'autorizzazione di legge da parte della stazione appaltante facendo in modo che le tempistiche previste negli articoli di cui al comma 1 non costituiscano motivo di proroga o sospensione dei lavori.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevandola da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuate, in ogni caso, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

ART. 14 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a totale carico dell'appaltatore, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante:

- a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) le spese per attrezzi, materiali e opere provvisoriale e per quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del D.L., o del responsabile del procedimento;
- e) gli accertamenti preventivi dell'eventuale presenza nell'area di intervento di altre reti impiantistiche e/o sottoservizi, provvedendo, se del caso, informato il D.L., al loro spostamento, previo ottenimento, da parte dei competenti uffici, dell'autorizzazione, se dovuta;
- f) gli allacciamenti alle utenze necessari all'esecuzione dei lavori, provvedendo, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori stessi;
- g) le spese per le vie di accesso al cantiere;
- h) le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee;
- i) ogni qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, indicazione e simili inerenti all'igiene e sicurezza, dovendosi l'appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione del lavoro;
- j) la pulizia quotidiana del cantiere e il trasporto e l'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale o mezzo d'opera dando l'area assegnata al cantiere completamente libera, pulita ed in condizioni di completo riutilizzo;
- k) la sorveglianza del cantiere e l'assicurazione contro il furto anche durante le ore notturne, i giorni festivi, compresi i periodi di sospensione dei lavori;
- l) sbarramenti, cavalletti, cono, birilli, piastrine, semafori, cartelli di avviso, di prescrizione e di indicazione, lumi per segnali notturni e comunque tutti i mezzi ed opere necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi nonchè per evitare danni ai beni pubblici e privati, attuando una completa protezione e segnalazione

del cantiere, ove per cantiere si intendono le aree oggetto dei lavori. Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni con particolare riferimento ai disposti del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., restando sollevata da ogni responsabilità la stazione appaltante ed il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

- m) la sorveglianza dei lavori, del cantiere e dei magazzini, anche se in questi vi siano materiali di proprietà della stazione appaltante;
- n) il carico e trasporto in discarica o la rottamazione dei materiali di risulta;
- p) la documentazione fotografica dei lavori nel corso della loro esecuzione;
- q) le spese inerenti alle verifiche di ogni genere, inerenti alla messa in funzione degli impianti, nonché gli oneri relativi alle certificazioni degli impianti stessi ai sensi delle vigenti leggi;
- r) in caso di nuovi impianti, l'appaltatore, a norma del D.M. 37/2008, dovrà produrre il progetto ed aggiornare i disegni degli impianti preesistenti che siano oggetto di modifica, produrre gli elaborati "AS-Built", produrre le dichiarazioni di conformità, effettuare i collaudi e fornire quant'altro necessario per consentire alla stazione appaltante di ottenere le autorizzazioni eventualmente dovute dagli enti preposti;**
- s) la presentazione dei campioni di materiali che la D.L. riterrà opportuni;
- t) gli oneri per l'eventuale occupazione di aree pubbliche provvedendo a tutte le incombenze per ottenere le necessarie autorizzazioni;
- u) smaltimento rifiuti provenienti dai lavori;
- v) smaltimento olio, batterie, filtri, etc;
- w) pulizia locali tecnici ogni tre mesi.

ART. 15 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione del cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

La stazione appaltante, tramite il D.L., ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati da imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 16 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE, DIRETTORE E ASSISTENTI DI CANTIERE

Al fine di garantire la tempestività nell'esecuzione degli interventi, l'appaltatore dovrà, per tutta la durata del contratto, avere la sede operativa della propria attività, o almeno una dipendenza operativa, nel territorio della provincia interessata dal presente appalto.

Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del D.M. 145/2000, ossia dove ha sede l'ufficio di Direzione Lavori della stazione appaltante; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione appaltante che provvede a dare comunicazione all'ufficio di Direzione dei Lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentate deve, per tutta la durata del contratto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la stazione appaltante, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentate, senza che perciò spetti alcuna indennità.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Ogni variazione del domicilio, o delle persone operanti in cantiere, deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato

ART. 17 - TUTELA DEI LAVORATORI

Si fa riferimento a quanto previsto all'art. 30, c. 5, del D.Lgs 50/2016:

- in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;

- in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal D.L., proporrà, ai sensi dell'articolo 108, del D.Lgs 50/2016 e smi, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

- ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del Codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico;

- ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo del Codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del Codice). Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 18 - PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzione arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

ART. 19 - SICUREZZA

L'appaltatore sarà personalmente responsabile del puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei lavori e dovrà attuare tutte le precauzioni che i lavori richiederanno.

Al fine di garantire e tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti Arpa, l'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni del DUVRI. L'appaltatore è tenuto a fornire, prima della consegna dei lavori, l'elenco del personale tecnico dipendente che opererà presso le sedi Arpa. Eventuali variazioni dell'organigramma dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al D.L. e alla stazione appaltante.

I lavoratori dell'appaltatore, nonché eventuali subappaltatori, che svolgeranno la propria attività presso le sedi Arpa dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Durante l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore e i suoi dipendenti dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal D.L. al fine di limitare i disagi e gli ostacoli al normale svolgimento delle attività Arpa.

Qualora esigenze di funzionamento dei laboratori ed uffici Arpa lo rendano necessario, le attività dovranno essere svolte a più riprese senza che questo comporti maggiori compensi all'appaltatore.

In ogni caso, la data di effettivo inizio dei lavori dei vari ordini di servizio dovrà essere sempre preventivamente concordata con il referente della manutenzione della sede interessata con congruo anticipo, qualora manchi un'indicazione in tal senso nell'ordine di servizio.

ART. 20 - GARANZIE

L'appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, è obbligato a costituire le seguenti garanzie:

1. una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, costituita e svincolata con le modalità previste dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016. La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell'appaltatore, ivi comprese le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'esecuzione dei lavori in confronto ai risultati della liquidazione finale; **l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.**

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura di legge legale qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

2. una polizza d'assicurazione, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento, della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, che possano verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori; la medesima polizza copre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, nel corso dell'esecuzione dei lavori, da produrre almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata pari all'importo del contratto, che deve essere integrata in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

Le garanzie coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime di responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Se l'appaltatore, prima della stipula del contratto, dimostra di possedere idonee assicurazioni generali d'impresa, non è necessaria la costituzione delle polizze specifiche per il singolo intervento, richieste ai punti precedenti del presente articolo.

L'appaltatore è comunque responsabile per gli eventuali danni eccedenti le coperture assicurative delle polizze stipulate.

Lo svincolo delle garanzie avverrà secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016.

ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 22 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016; parimenti la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. stesso.

Inoltre il contratto potrà essere risolto qualora l'appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte l'opera o le forniture assunte senza la prescritta autorizzazione, si renda colpevole di frode o di grave negligenza, in caso di inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro e sicurezza, contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate in modo che, a giudizio esclusivo della stazione appaltante, ne resti compromesso sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, ovvero quando l'ammontare delle penali comminate superi il 10% dell'importo contrattuale.

In questi casi l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e dovrà risarcire il danno che provenisse alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione dei lavori d'ufficio in economia.

Il provvedimento che dichiara la risoluzione dovrà essere trasmesso all'appaltatore a mezzo di raccomandata A/R, con l'intimazione a consentire l'occupazione e l'uso del cantiere e dei materiali e mezzi d'opera per la prosecuzione dei lavori, ovvero a provvedere al ripiegamento

dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine, a tale fine, assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. L'appaltatore dovrà presentarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine del contratto; qualora egli non si presenti, il Direttore Lavori, con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso.

La liquidazione del credito all'appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.

Per provvedere alle spese per la prosecuzione dei lavori, la stazione appaltante potrà valersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili e mezzi d'opera dell'appaltatore, e presi in possesso, nonché delle somme liquidate e da liquidarsi a credito dell'appaltatore, di quelle ritenute a garanzia sulle rate del prezzo già pagate e della cauzione, oltreché procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

ART. 23 - RISERVE DELL'APPALTATORE E CONTROVERSIE

Qualora l'appaltatore ritenga che le disposizioni o gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali o rendano più onerose le modalità di esecuzione dei lavori previste dagli ordini di servizio, per cui sia necessario richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o compensi ulteriori, l'appaltatore prima di eseguire l'ordine di servizio o la disposizione impartita dovrà comunicare le proprie riserve nei modi e nei termini prescritti dalla legge.

Le riserve ascritte dall'appaltatore dopo l'esecuzione dei lavori saranno considerate prive di efficacia e pertanto non saranno accolte.

Nella definizione delle controversie sorte con l'appaltatore si procederà ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs 50/2016 (transazione o accordo bonario).

In caso di mancato accordo tra le parti il Foro competente è quello di Torino.

ART. 24 - REGOLARE ESECUZIONE

L'ultimazione degli interventi previsti in ciascun ordine di servizio dovrà essere comunicata al D.L., il quale provvederà alle necessarie verifiche tese ad accertare la regolare esecuzione.

L'appaltatore, a proprie cure e spese, metterà a disposizione del D.L. le maestranze e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le verifiche restando sempre a cura e a carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti che eventualmente siano state alterate per dette verifiche.

Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a tali obblighi, il D.L. disporrà che si provveda d'ufficio, deducendone la spesa dal credito derivante dai lavori già eseguiti.

Eventuali riserve da parte dell'appaltatore devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle.

ART. 25 – CUSTODIA DEL CANTIERE

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

ART. 26 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l'appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari.

La stazione appaltante conferisce all'appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità da convenire, tutte le procedure tecniche, amministrative e

finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia. Eventuali impedimenti verranno tempestivamente comunicati dall'appaltatore alla stazione appaltante per concertare i modi e i tempi per rimuoverli. La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.

L'appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità inerenti alle occupazioni agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni, definendo transattivamente eventuali vertenze previo il benessere della stazione appaltante.

ART. 27 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE NEL CORSO DEI LAVORI

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, l'appaltatore non avrà diritto al risarcimento dei danni in ipotesi subiti nel caso in cui, in presenza di stato di allerta della Protezione Civile, non abbia provveduto a mettere in atto tutte le cautele ragionevolmente possibili per limitare gli effetti dell'evento sfavorevole annunciato.

ART. 28 – DIFETTI DI COSTRUZIONE

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

PARTE II – DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 29 – IMPIANTI OGGETTO DELL'APPALTO

Gli impianti oggetto dell'appalto sono quelli elettrici e speciali presenti nelle sedi di Arpa Piemonte indicate all'art. 1.

La manutenzione riguarda quindi:

- l'impiantistica elettrica FM e l'illuminazione;
- gli impianti speciali: segnalazione allarmi, videocitofonia, illuminazione di emergenza;
- gli impianti di trasmissione dati e telefonia;
- le cabine di distribuzione e trasformazione;
- i gruppi di continuità (UPS);
- i gruppi elettrogeni;

laddove non prevista da specifici contratti in essere relativamente alle ultime due tipologie.

Sono, pertanto, compresi nell'appalto tutti gli impianti di trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica a qualunque tensione, comprensivi di reti, componentistica e terminali, nulla escluso.

Sono escluse le manutenzioni inerenti gli impianti elettrici a servizio delle centrali termiche, delle UTA, delle centrali frigorifere, che restano in onere all'attuale manutentore degli impianti di climatizzazione, salvo specifica richiesta da parte della stazione appaltante per risolvere situazioni di emergenza.

Tra gli interventi di cui all'art. 9, a titolo indicativo, non esaustivo, si segnalano gli interventi di spostamento, sostituzione o rifacimento di parti di linee di distribuzione dell'energia elettrica, di spostamento di punti rete (fonia e dati), di adeguamento a seguito di modifiche dell'assetto distributivo, di sostituzione delle apparecchiature tipo interruttori, prese forza, deviatori, scatole di derivazione, corpi illuminanti, lampade di qualsiasi natura, luci di emergenza; sostituzione, riparazione di centraline, quadri elettrici, relè, rilevatori di fumo, ripristino funzionalità dei collegamenti dai punti terminali agli armadi di distribuzione e sostituzione parti danneggiate.

Gli interventi eseguiti devono essere sempre certificati a norma di legge.

ART. 30 – ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

Tale attività comprenderà le operazioni di manutenzione necessarie per mantenere in efficienza gli impianti riportate a livello indicativo, non esaustivo, nel seguito, la cui frequenza risulterà da un programma che sarà predisposto dall'appaltatore e che dovrà essere inviato alla stazione appaltante per l'assenso.

- **Rete di distribuzione**

- controllo integrità ed efficienza delle cassette di derivazione, prese e spine di tipo civile e industriale, interruttori, linee
- verifica del collegamento alla rete di terra delle prese elettriche
- controllo integrità ed efficienza corpi illuminanti
- controllo integrità ed efficienza impianti di sicurezza per la segnalazione delle vie di esodo e le uscite di sicurezza, compresa la riparazione o sostituzione delle batterie statiche e delle componenti elettroniche di governo
- prove e verifiche di funzionamento impianti citofonici, videocitofonici

- **Impianto di messa a terra**

- verifica integrità dell'impianto
- verifica serraggio delle connessioni nei punti accessibili
- sostituzione dei componenti che presentano evidenti segni di ossidazione

- **Manutenzione cabine MT e BT**

- verifica della presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi
- controllo integrità ed efficienza alimentazione
- controllo dello stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti e integrità degli isolatori
- verifica integrità dei dispositivi di blocco che impediscono l'accesso alle parti in tensione
- controllo del serraggio dei collegamenti elettrici agli isolatori
- controllo dell'efficienza dei leverismi di apertura automatica (comando per intervento fusibili e/o bobina di apertura) e delle leve di rinvio a terra dei comandi
- verifica efficienza degli interblocchi meccanici e/o elettrici tra sezionatore di linea e sezionatore di terra
- controllo e verifica dell'integrità del quadro, dello stato di conservazione delle strutture di protezione, dell'efficienza dei dispositivi di blocco
- controllo e verifica dell'integrità e dell'efficienza dei sezionatori e degli interruttori
- controllo e verifica della taratura dei relè di protezione
- controllo e verifica dell'efficienza di commutatori, pulsanti, lampade, ecc. delle apparecchiature e circuiti ausiliari (contattori, relè, ecc.) alimentandole e disalimentandole, ove possibile, o effettuando verifiche con strumento
- controllo trasformatore e verifica componenti e accessori
- controllo quadro di rifasamento e verifica componenti e accessori

- **Manutenzione quadri**

- controllo integrità dell'apparecchiatura
- controllo integrità ed efficienza alimentazione
- controllo dello stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti
- verifica efficienza dei dispositivi di blocco
- controllo dello stato di conservazione delle protezioni
- controllo delle componenti di potenza e accessori
- verifica delle protezioni (fusibili, relè, interruttori)
- verifica tarature
- verifica ausiliari elettrici
- controllo integrità ed efficienza quadri di piano e di zona

- **Impianti di trasmissione dati e telefonia**

- verifica funzionalità dei collegamenti dai punti terminali agli armadi di distribuzione

- **Illuminazione di emergenza e segnalazione**

- controllo funzionalità con verifica dell'effettivo intervento in emergenza
- verifica dell'autonomia
- sostituzione batterie

- **Gruppi elettrogeni**

- controllo integrità e condizioni generali dell'apparecchiatura e accessori
- controllo motore e alternatore
- verifica efficacia dell'avviamento
- controllo livelli carburante, olio, liquido batterie
- controllo cinghie
- controllo filtri e loro sostituzione
- prova sotto carico e prova funzionale dei dispositivi di commutazione
- controllo serbatoio e funzionalità degli accessori

- **Gruppi statici di continuità**

- pulizia filtri
- controllo stato batterie
- controllo tensione e frequenza
- prova dispositivi di commutazione
- controllo circuiti di ventilazione e termostato di sovratemperatura

ART. 31 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali impiegati debbono essere di primaria marca e di larga diffusione, avere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere rispondenti alle norme di settore vigenti; la rispondenza dovrà essere attestata da appositi certificati di omologazione ai sensi delle vigenti leggi in materia, in relazione all'ambiente in cui vengono installati.

Tutti i materiali, prima della loro installazione, dovranno essere sottoposti all'esame ed all'accettazione del D.L. che potrà rifiutarli ed esigere la loro sostituzione qualora non risultassero corrispondenti a quelli esistenti, o non possedessero i requisiti e le qualità richieste.

In ogni caso anche se i materiali fossero già stati impiegati e se ne rilevasse un qualsiasi difetto, sino a collaudo definitivo l'appaltatore sarà tenuto alla sostituzione dei medesimi comprese tutte le spese relative, quali il ripristino delle opere murarie e varie.

Nel caso in cui, durante gli interventi di manutenzione, si renda necessaria la sostituzione di parti dell'impianto dovranno essere usati ricambi originali o conformi, la cui corrispondenza alle normative vigenti in materia sia attestata da apposita omologazione e/o certificazione del produttore.

Il Dirigente Responsabile della
Struttura Semplice Ufficio Tecnico
(Ing. Massimo Varalda)